

# **COMUNE DI MASSAFRA**

## **Provincia di Taranto**

### **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Verbale nr.78 /2023

#### **AL CONSIGLIO COMUNALE PER IL TRAMITE DEL PRESIDENTE**

L'anno duemilaventitrè, il giorno 25 del mese di luglio, alle ore 9,10 presso gli Uffici Amministrativi del Comune di Massafra, alla Via R. Livatino snc. si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone di:

Dott. Fernando Miccolis, Presidente;

Dott. Crocefisso Pedone, Componente;

Dott. Tommaso Paiano, Componente;

per esprimere parere su proposta di deliberazione di consiglio comunale nr. 2534 del 14/07/2023 avente ad oggetto:

RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DALL'ORD. N. 26802 EMESSA DALLA C.C., PUBBL. IN DATA 12.09.2022, NEL GIUDIZIO RIUNITO N.N. R.G. 6078/2017-6169/2017. APPLICAZIONE DELL'AVANZO ACCANTONATO.

Premesso che:

- con atto di citazione notificato in data 24.06.2010, i Sigg.ri Vaccarelli Diego e Roberto Lorenza convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Taranto, il Comune di Massafra e la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., onde sentirli condannare, in solido o ciascuno per quanto di competenza, all'indennizzo e/o risarcimento per il deprezzamento subito dagli immobili di loro proprietà in conseguenza della costruzione del cavalcavia e per l'effetto delle immissioni di

rumori, vibrazioni, gas, che avrebbero superato asseritamente la normale tollerabilità; chiedevano, altresì, la condanna del Comune di Massafra a rimuovere, eliminare o, comunque, ridurre nei limiti della normale tollerabilità le immissioni derivanti dalla cattiva posa in opera delle griglie di captazione delle acque meteoriche, antistanti gli immobili di loro proprietà;

- con deliberazione n. 333 dell'08.10.2010, la Giunta Comunale statuiva la costituzione in giudizio, conferendo apposito mandato difensivo all'Avv. Antonio De Giorgio, in seguito sostituito dall'Avv. Maria Lucia Zecchino, giusta delibera di G.C. n. 125 del 03.10.2011;
- con sentenza n. 1050/2013, il Tribunale di Taranto accoglieva in parte le domande attrici ex art. 44 D.P.R. 327/2001, condannando la sola Rete Ferroviaria Italiana al pagamento della complessiva somma di € 96.450,00 oltre interessi in favore del sig. Vaccarelli Francesco Paolo, nelle more subentrato agli originari attori; condannava, invece, il Comune di Massafra all'eliminazione delle due griglie del cavalcavia ed alla realizzazione di lavori consistenti nella realizzazione di una batteria di prese sul lato ovest, nonché delle caditoie a regola d'arte, certificate per classe di traffico;
- con atto notificato in data 13.01.2014, il Sig. Vaccarelli Francesco Paolo proponeva appello avverso l'anzidetta sentenza;
- il Comune di Massafra, per continuità di difesa, conferiva apposito mandato difensivo all'Avv. Maria Lucia Zecchino, giusta delibera di G.C. n. 42 del 03.03.2014;
- con nota del 03.08.2016, il legale officiato comunicava che, in data 28.07.2016, la Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, aveva accolto l'appello proposto dal sig. Vaccarelli Francesco Paolo con la sentenza n. 384/2016, pubblicata in pari data, che così statuiva: *“1. accoglie per quanto di ragione l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, condanna la Rete Ferroviaria Italiana e il Comune di Massafra, in solido, al pagamento, in favore di Vaccarelli Francesco Paolo, della complessiva somma di € 160.755,90, oltre interessi sulla somma devalutata al 14.02.2008 e quindi su quella rivalutata anno per anno; 2. conferma nel resto l'impugnata sentenza; 3. condanna la Rete Ferroviaria Italiana e il Comune di Massafra, in*

*solido, al pagamento delle spese di questo grado sostenute dall'appellante principale, liquidate in € 9.875,00, di cui € 675,00 per spese, oltre spese generali al 15% e accessori come ex lege da distrarsi in favore degli avv.ti Dante Messinese e Giuseppe De Giorgio, dichiaratisi antistatari; 4. condanna, altresì, il Comune di Massafra al pagamento (solidale con R.F.I., già condannata) delle spese di primo grado sostenute dall'odierno appellante principale, liquidate in € 7.858,98 per esborsi (compreso il costo della c.t.u.) ed € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori ex lege, da distrarsi in favore degli avv.ti Dante Messinese e Giuseppe De Giorgio, dichiaratisi antistatari; 5. condanna R.F.I. s.p.a. al pagamento del 20% delle spese del doppio grado sostenute dal Comune di Massafra, liquidato per il primo grado in complessivi € 1.559,00 oltre spese generali al 15% e accessori ex lege, per il secondo in complessivi € 951,60 oltre spese generali al 15% e accessori ex lege; 6. compensava tra le parti Comune e RFI il restante 20%";*

- con nota prot. n. 44023 del 06.12.2016, l'Avv. Maria Lucia Zecchino comunicava al C.E. la possibilità di proporre ricorso in Cassazione “*previo ulteriore ed approfondito esame della questione*”;
- con deliberazione n. 34 del 15.02.2017 la Giunta Comunale deliberava di proporre ricorso dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, avverso la sentenza resa nel giudizio di secondo grado, conferendo l'incarico al legale interno dell'Ente, l'Avv. Annalisa de Tommaso;
- avverso la sentenza di secondo grado, la RFI s.p.a. notificava in data 27.02.2017 ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione nei confronti del sig. Vaccarelli Francesco Paolo; a sua volta, il Comune di Massafra ricorreva in Cassazione, con ricorso notificato in data 28.02.2017, chiedendo l'annullamento e la cassazione della sentenza n. 384 resa dalla Corte d'Appello di Lecce, Sez. Dist. di Taranto e pubblicata in data 28.07.2016; i procedimenti nn. R.G. 6078/2017 e 6169/2017 venivano riuniti;
- nelle more del giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, con nota prot. n. 30840 del 01.09.2017, l'Avv. Riccardo Pezzuto, difensore della R.F.I. s.p.a., richiedeva al C.E. di dare esecuzione alla sentenza di secondo grado rimborsando alla RFI la quota di propria competenza come da dettaglio che

segue: a) € 111.963,08 somma versata da RFI s.p.a. (*comprensiva della quota di condanna del Comune di Massafra*) in favore di Vaccarelli Francesco Paolo:

- € 108.510,37 (*esecuzione sent. I grado*);
- € 75.063,61 (*esecuzione sent. II grado*);
- € 634,04 (*esecuzione spese di precetto*); totale € 184.208,02 di cui € 92.104,01 *quota di pertinenza del Comune di Massafra*;
- € 20.775,25 per spese e competenze legali relative al giudizio di appello di cui € 10.387,62 *di pertinenza del Comune di Massafra*;
- € 15.622,90 per spese e competenze legali relative al I° grado di cui € 7.811,45 *di pertinenza del Comune di Massafra*
- € 3.332,00 per spese di registrazione di cui € 1.666,00 *di pertinenza del Comune di Massafra*;

b) € 732,65 somme dovute dalla RFI s.p.a. in favore del Comune di Massafra in ragione del 20% per le spese del doppio grado sostenute dall'Ente;

a tal fine veniva richiesto al C.E. di versare la propria quota di competenza pari ad € 111.230,43 in favore della RFI s.p.a.;

- con deliberazione n. 93 del 06.11.2017, il Consiglio Comunale procedeva al riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. A) D. Lgs. 267/2000 derivante dalla sentenza esecutiva n. 184/2016 emessa dalla Corte d'Appello di Lecce – Sez. Dist. di Taranto, nel giudizio promosso dal sig. Vaccarelli Francesco Paolo, R.G. 9/2014, per l'ammontare complessivo di 110.596,39, comprensivo della metà delle spese del doppio grado di giudizio e della metà delle spese di registrazione della sentenza di primo grado, in ragione del vincolo di solidarietà statuito nella sentenza di secondo grado ed escluse le spese di precetto (pari ad € 634,04) derivanti dal mancato adempimento della RFI e, pertanto, non addebitabili al Comune di Massafra;
- con determina dirigenziale n. 2091 del 18.12.2017, il C.E. provvedeva ad impegnare la somma di € 110.596,39 nei confronti di RFI e la liquidava con successiva determina dirigenziale n. 196 del 07.02.2018;

- con determina dirigenziale n. 1075 del 07.06.2021 veniva liquidata, altresì, la metà delle spese di registrazione della sentenza di appello;
- con deliberazione n. 93 del 15.04.2022, la Giunta Comunale conferiva incarico al nuovo Responsabile dell'Avvocatura Comunale, Avv. Giuseppe Dimito, che subentrava all'Avv. Annalisa De Tommaso, posto in quiescenza, nella difesa del giudizio pendente in Cassazione;
- con ordinanza n. 26803/2022, pubblicata in data 12.09.2022, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dalla Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., respinto il ricorso proposto dal Comune di Massafra e, in riforma della precedente sentenza resa dalla Corte d'Appello di Lecce, Sez. Dist. di Taranto, ha dichiarato: “(...) *tenuto al pagamento dell'indennità di cui all'art. 44 d.P.R. n. 327 del 2001, con i relativi accessori, determinata al punto 1 del dispositivo della sentenza in questa sede impugnata, solo il Comune di Massafra e non anche la Rete Ferroviaria s.p.a.*” compensando tra tutte le parti le spese di lite dei gradi di merito e di legittimità;
- con nota del 21.11.2022, trasmessa anche al C.E. e acclarata al prot. n. 54365 del 22.11.2022, la RFI, tramite il suo legale, richiedeva al sig. Vaccarelli Francesco Paolo la restituzione di quanto a quest'ultimo versatogli in esecuzione della sentenza di secondo grado, eccezion fatta per la somma di € 91.469,97 che dichiarava aver già ricevuto dal Comune di Massafra a titolo di rimborso della metà di sorte capitale ed interessi;
- invero, da esame approfondito della complessa e articolata vicenda processuale, se ne ricava che, per effetto dell'Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione il C.E. sia debitore non di RFI spa, bensì nei confronti di Vaccarelli Francesco Paolo: la statuizione finale, infatti, è di condanna del solo Comune di Massafra a corrispondere all'attore le seguenti somme (già comprensive di interessi):

- € 108.510,37 (*esecuzione sent. I grado*);
- € 75.063,61 (*esecuzione sent. II grado*);

per cui, tenuto conto di quanto l'attore ha già percepito dal Comune di Massafra tramite RFI a titolo di sorte capitale ed interessi, deve ritenersi - salva diversa interpretazione della sentenza di Cassazione e dell'articolata vicenda processuale – che il C.E. sia ancora debitore di Vaccarelli Francesco Paolo della somma di € 92.104,01, fermo restando il diritto a vedersi restituite da RFI le somme corrisposte a quest'ultima a titolo di 50% delle spese di lite di primo e secondo grado di giudizio;

- nelle more, con atto prot. n. 7381 del 07.02.2023, l'Avv. Antonio De Giorgio, difensore di fiducia degli Avv.ti Dante Messinese e Giuseppe De Giorgio, notificava al C.E., quest'ultimo quale terzo, atto di sequestro conservativo presso terzi ex art. 678 c.p.c. fino a concorrenza massima della somma di € 80.000,00, per i compensi dai suddetti professionisti non ricevuti dal proprio assistito, sig. Vaccarelli Francesco Paolo;
- il predetto atto di sequestro veniva iscritto a ruolo in data 07.03.2023 presso il Tribunale Civile di Taranto, rubricato al n. R.G.E. 441/2023 e assegnato al Giudice dell'Esecuzione, Dott. Guagnano, il quale fissava l'udienza di comparizione delle parti alla data del 30.03.2023;
- con nota prot. n. 16314 del 27.03.2023, il Comune di Massafra trasmetteva al difensore degli Avv.ti Messinese e De Giorgio, dichiarazione di terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c. nella quale si riconosceva debitore nei confronti del sig. Vaccarelli Francesco Paolo della somma di € 80.000,00, limite massimo del sequestro, somma che, allo stato, è sottoposta a sequestro conservativo e non può essere corrisposta, se non a seguito di provvedimento giudiziale;

Atteso:

- che la somma derivante dall'ordinanza della Corte di Cassazione, risulta costituire debiti fuori bilancio, riconoscibili dal Consiglio Comunale, ai sensi

dell'art. 194, comma 1, lett .a) del D.Lgs. 267/2000, il quale testualmente così disciplina la fattispecie “gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivati da sentenze esecutive”.

Richiamato

l'art. 167 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 che così dispone:

*“E' data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3.*

Visto:

- l'art 187, c. 2 e l'art. 193 del D.Lgs n.267/2000;
- i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, così come novellato dal D.L. 174/2012;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria ;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6, in data 7 aprile 2016;
- lo Statuto Comunale.

L' Organo di Revisione,

Visto l'art. 239 c. 1, lett. b) punto 6, D.Lgs. 267/2000;

Considerato che la proposta di delibera è munita dei pareri di regolarità tecnica ex art. 49 e di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147/bis D. Lgs. 267/2000 resi nel corpo della proposta dal Responsabile del Servizio Iannucci Giuseppe.

Considerato che la proposta di delibera è munita dei pareri di regolarità contabile ex artt. 49 e 153 D. Lgs. 267/2000 resi nel corpo della proposta dal Responsabile del

Sevizio Finanziario Perrone Francesca.

Ritenuto che la proposta di deliberazione rispetta i requisiti di congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni di bilancio dimostrati dagli elementi contabili riportati nella documentazione trasmessa.

Visto l'art. 239 c. 1/bis, D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 153 D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 147/bis D.Lgs. 267/2000;

### **Esprime**

**parere favorevole** sulla proposta di deliberazione in oggetto di riconoscimento del debito fuori bilancio rientrante nella fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 267/2000.

Si raccomanda, la trasmissione tempestiva della presente deliberazione adottata alla Sez. di Controllo della Corte dei Conti della Puglia di Bari.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 9,45 previa lettura, approvazione e sottoscrizione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Fernando Miccolis           Presidente

Dott. Crocefisso Pedone       Componente

Dott. Tommaso Paiano       Componente